

## DECISIONE N. 1364/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 settembre 2006

che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'adozione della decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia <sup>(3)</sup>, è emersa la necessità di integrare pienamente i nuovi Stati membri, i paesi in fase di adesione e i paesi candidati in tali orientamenti e di adattarli ulteriormente, ove necessario, alla nuova politica di prossimità dell'Unione europea.

(2) Le priorità per le reti transeuropee dell'energia derivano dalla creazione di un mercato interno dell'energia più aperto e concorrenziale, in seguito all'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica <sup>(4)</sup>, nonché della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale <sup>(5)</sup>. Queste priorità sono in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma, del 23 e 24 marzo 2001, in merito allo sviluppo dell'infrastruttura necessaria al funzionamento del mercato dell'energia. Si dovrebbe compiere uno sforzo particolare per conseguire l'obiettivo di aumentare l'uso delle fonti energetiche rinnovabili e contribuire all'attuazione di una poli-

tica di sviluppo sostenibile. Detto obiettivo dovrebbe tuttora essere conseguito senza provocare perturbazioni sproporzionate al normale equilibrio di mercato. È opportuno inoltre tenere pienamente conto degli obiettivi della politica comunitaria dei trasporti, in particolare dell'opportunità di ridurre il traffico stradale utilizzando gasdotti per il gas naturale e le olefine.

(3) La presente decisione consente di avvicinarsi a un obiettivo, stabilito al Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, per il livello di interconnessione elettrica tra Stati membri, migliorando così l'affidabilità e l'integrità delle reti e garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e il buon funzionamento del mercato interno.

(4) Di norma la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture del settore energetico dovrebbero essere soggette a principi di mercato. Ciò è anche in linea con le norme comuni in materia di completamento del mercato interno nel settore dell'energia e con le norme comuni sul diritto della concorrenza che mirano alla creazione di un mercato interno dell'energia più aperto e competitivo. Il contributo finanziario della Comunità per la realizzazione e la manutenzione dovrebbe pertanto restare assolutamente eccezionale e tali eccezioni dovrebbero essere debitamente motivate.

(5) Le infrastrutture del settore energetico dovrebbero essere costruite e mantenute in modo tale da consentire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia, rispettando le procedure di consultazione delle popolazioni interessate tenendo conto al contempo di considerazioni strategiche e, eventualmente, di servizio universale nonché di obblighi di servizio pubblico.

<sup>(1)</sup> GU C 241 del 28.9.2004, pag. 17.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 7 giugno 2005 (GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 68), posizione comune del Consiglio del 1° dicembre 2005 (GU C 80 E del 4.4.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 luglio 2006.

<sup>(3)</sup> GU L 176 del 15.7.2003, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).

<sup>(5)</sup> GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(6) Alla luce delle sinergie potenziali tra reti di gas naturale e reti di olefine, è opportuno accordare la dovuta importanza allo sviluppo e all'integrazione delle reti di olefine per far fronte ai bisogni di consumo di gas di olefine delle industrie nella Comunità.